

## *Prêt-à-porter*



(strumenti pronti da utilizzare per scambi dialettici d'uso quotidiano).

Premesso che chi scrive è di parte e dichiaratamente favorevole alla professione intellettuale dell'ufficiale giudiziario, con buona pace di quanti, anche all'interno della categoria, sembrano ritenere che l'intelletto sia un optional per chi fa questo lavoro;

Premesso che, a quanto risulta, è parecchio tempo che non si sentono ragionamenti articolati provenienti dagli avversari della libera professione, anzi gli stessi rifuggono da ogni occasione di scambio "culturale" o di confronto dialettico – che potrebbero anche essere utili a quanti non hanno le idee chiare sull'argomento;

Premesso ancora (per l'ultima volta), che i suddetti avversari preferiscono restare arroccati in un evidente vuoto culturale, in un **nulla** mascherato con affermazioni semplicistiche quanto apodittiche, al limite dello slogan (salvo la pretesa, anch'essa tutta da verificare con sistemi certificati, di rappresentare una maggioranza della categoria);

mi è venuta la curiosità di preparare e pubblicare un breve catalogo commentato dei – pochissimi – luoghi comuni ricorrenti nelle rare manifestazioni del pensiero dei suddetti avversari.

E' **una raccolta di parte**, ma ho cercato di essere onesto intellettualmente e ho riportato tutti quelli che conosco.

Chi conoscesse ulteriori punti di forza del pensiero "altro" è pregato di comunicarli, verranno pubblicati e, se ne avremo la capacità, cercheremo di dare una risposta.

Finora, a varie riprese, e con andamento carsico abbiamo sentito parlare di:

### **C3.**

Perché rinunciare alla possibilità di diventare C3, con circa 80/100 euro di aumento mensile?

Questo spunto di riflessione, non molto forte di per sé e ormai riservabile solo a ben sette persone in campo nazionale, ha perso smalto e appeal e sembra essere caduto in totale disuso.

### ***Professionista dipendente.***

Bufala di qualche effetto suggestivo.

Viene ancora utilizzata con qualche frequenza, a volte con una certa efficacia se i colleghi destinatari sono particolarmente sprovveduti.

Nella sostanza si dovrebbe arrivare all'inquadramento degli U.G. nell'area dei liberi professionisti dipendenti.

La quadratura del cerchio, prezzi da libera professione e calduccio da pubblico impiego.

**Peccato** che i diffusori di questa trovata non abbiano la bacchetta magica e **che la procedura prevista sia proprio l'inverso di quella che viene millantata**: per accedere all'area dei professionisti dipendenti **bisogna essere già liberi professionisti**, essere già iscritti ad un albo **e dopo, solo dopo**, si potrebbe accedere all'area, ammesso che l'area medesima preveda la figura ipotizzata.

Leggiamo cosa ne pensa l'[Aran](#).

### ***Ufficiale Giudiziario tedesco.***

E' l'ultimo, in ordine di tempo, degli strumenti apparsi nell'agone dialettico, sarebbe interessante conoscere gli **strateghi della comunicazione** che mettono a punto queste **"armi letali"**, sia pure apparentemente propositive di nuovi modelli.

Per fortuna quando tale "arma" è stata utilizzata si è schiantata su una ricerca a suo tempo prodotta e pubblicata da questo sito proprio sul Gerichtsvollzieher. [Il colore del gatto](#)

### ***Terzietà.***

Qui siamo alla distruzione di massa, almeno nelle intenzioni, stante la presunta mancanza di rifugio per ogni sostenitore della libera professione.

Una soluzione finale, travolgente nella sua dogmaticità.

**Un U.G. libero professionista sarebbe inaccettabile** in quanto **non darebbe garanzia di terzietà**.

L'argomento, a quanto ci risulta, non è mai stato approfondito, forse proprio per la sua inconsistenza.

Infatti gli utilizzatori non spiegano mai in cosa l'U.G. libero professionista diventerebbe diverso, tanto da perdere l'attuale **presunta terzietà**, a meno di voler riproporre **la solita immagine del galoppino prezzolato dal creditore** al fine di tormentare i debitori, immagine falsa nella sua semplificazione che non trova riscontro nelle realtà nelle quali il libero professionista, ben più articolato di noi per competenze, esiste già.

Per il momento l'U.G. italiano è tanto "terzo" da essere diventato del tutto indifferente all'esito della procedura.

Ma vediamo meglio prendendo spunto dal **DDL 749** (Berselli) che descrive l'U.G. futuribile:

(le citazioni che seguono sono testuali)

***all'articolo 2, lettera d), si prevede:***

(la) **protezione degli interessi pubblici generali** collegati all'esercizio della libera professione di ufficiale giudiziario, anche mediante idonei **controlli di affidabilità**, sulla base delle seguenti previsioni:

1) **attribuzione** all'esercente la professione **della qualità di pubblico ufficiale** a tutti gli effetti **e obbligatorietà** dell'esercizio delle funzioni legalmente richiestegli;

4) attribuzione del **potere di sorveglianza** all'autorità giudiziaria ordinaria e del **potere di vigilanza** al Ministero della giustizia;

Qui potremmo fermarci in quanto saremmo già in una **situazione identica a quella attuale**, ma andiamo oltre e troveremo strumenti di garanzia anche superiori a quelli esistenti.

Proseguendo nell'**articolo 2, lettera d):**

6) individuazione, anche mediante rinvio ad una fonte regolamentare, del numero di uffici sede di ufficiale giudiziario per ciascuna circoscrizione, coincidente con il circondario di ciascun tribunale, e **regolamentazione** dell'esercizio della professione su base territoriale nei limiti resi necessari dalla **rilevanza pubblica dell'attività svolta** e secondo modalità che rispettino il principio di concorrenza, osservando, in particolare, i seguenti criteri:

...(omissis)...

10.6) adozione del **codice deontologico**, da sottoporre all'approvazione del Ministero della giustizia;

11) attribuzione al Ministero della giustizia di poteri idonei al controllo dell'**effettiva tutela degli interessi**, mediante la previsione:

11.1) di procedure idonee a consentire l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare nei casi di maggiore gravità, in modo da **garantire la celere conclusione del** conseguente **giudizio disciplinare** e la **possibilità di impugnare in sede giurisdizionale la determinazione dell'organo competente in materia disciplinare;**

Ci pare che il Ministero della Giustizia, giustamente, manterrebbe dei poteri di controllo e di intervento ampi e penetranti.

Ad ulteriore tutela della **diligenza professionale** (in questo deve sostanziarsi l'imparziale e attenta tutela dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte dalle procedure curate dall'U.G. che gli appassionati del termine continuano a definire **terzietà**) possiamo ricordare che anche la **legge penale** fornisce uno stabile supporto alla consapevolezza, eventualmente vacillante, del pubblico ufficiale.

Come abbiamo appena visto l'**U.G. continuerebbe ad essere un pubblico ufficiale** per espressa previsione di legge e senza necessità di ulteriori elucubrazioni.

**I delitti contro la pubblica amministrazione** sono compresi nel libro II – titolo II – del Codice Penale; il titolo II si suddivide in tre capi: il Capo I (**delitti dei pubblici ufficiali** contro la pubblica amministrazione) ed il Capo II (delitti dei privati contro la P.A.) sono costituiti da norme incriminatrici; il Capo III è costituito da norme definitorie.

Un simile inquadramento sistematico dimostra l'importanza che il legislatore penale ha inteso riconoscere a questa categoria di delitti, trattati immediatamente dopo i delitti contro la personalità dello Stato.

L'agire dei poteri dello Stato è ispirato a valori quali l'**imparzialità** ed il **buon andamento**. In altri termini alla **legalità**, cioè all'uso della pubblica funzione non illegittimo e non ispirato a interessi non pubblici.

Al centro della protezione penale si pone quindi l'esplicazione dei pubblici poteri conforme alla legge.

Per completezza, riportiamo la definizione di pubblico ufficiale come esposta dalla legge penale

## **IL PUBBLICO UFFICIALE**

Per l'art. 357 c.p., *"agli effetti della legge penale sono **pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione** legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e **caratterizzata** dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o **dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"**.*

In conclusione, l'ordinamento professionale, il sistema di pagamento, l'organizzazione del lavoro possono variare quasi a piacere ma la permanenza, espressa, di due parole – **“pubblico ufficiale”** – assicura la **continuità** “morale”, deontologica o, più semplicemente, **legale** nello svolgimento della funzione, che si tratti di impiego statale o libera professione.

**Pino Lobrano**

(ottobre 2008)